



Comune di San Felice del Benaco

Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010

Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623

AREA SERVIZI GENERALI

Ufficio Segreteria

Ordinanza n. 7
Prot. n. 6060

OGGETTO: ORDINANZA PER IL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA.

RICHIAMATA la nota del Gestore del ciclo idrico integrato Società Garda Uno S.p.A. del 23.06.2017 pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 23.06.2017 prot. n. 5902 con la quale è stato evidenziato come "al fine di tutelare la disponibilità della risorsa idrica e quindi evitare gli sprechi ed i consumi impropri, si rende indispensabile disciplinare al meglio, ove possibile, l'utilizzo dell'acqua potabile onde evitare carenze nel servizio e disagi alla popolazione", in particolar modo nelle fasce orarie più critiche;

RAVVISATA la necessità di adottare misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i bisogni primari evitando così problemi anche di carattere igienico-sanitario eventualmente derivanti dalla carenza della risorsa idrica;

RITENUTO che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza del presente provvedimento necessario per preservare la maggiore quantità di acqua disponibile all'uso umano e alimentare e per ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari, durante la stagione estiva;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs.vo n. 152 del 03 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

con effetto immediato e fino a revoca

1. Il divieto di utilizzare l'acqua proveniente dal civico acquedotto dalle ore 07:00 alle ore 23:00 per scopi irrigui e per qualsiasi uso diverso da quello idro-potabile e/o legato alle strette necessità proprie igienico-sanitarie, quali per esempio:
 - ✓ lavaggio cortili e piazzali;
 - ✓ lavaggio domestico veicoli;
 - ✓ innaffiamento orti, giardini e parchi;
 - ✓ riempimento piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino e fontanelle varie;
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i. della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00;

INVITA

a collaborare con l'Amministrazione segnalando al numero verde 800-299-722, attivo 24 ore su 24, eventuali rotture o dispersioni al fine di poter tempestivamente intervenire.

DISPONE

affinché copia del presente provvedimento:

- venga pubblicato all'albo pretorio on-line;
- venga pubblicizzato mediante affissione di avvisi pubblici e sul sito internet istituzionale;
- venga trasmesso alla Società Garda Uno S.p.A.;
- venga trasmesso al comando di polizia locale che ha l'incarico di far rispettare le sopra indicate disposizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza o al TAR della Lombardia, sezione di Brescia, entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

San Felice del Benaco, li 28.06.2017

F.to Il Sindaco
dott. Paolo Rosa

Visto per conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali del presente atto, ai sensi dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 – parere favorevole.

F.to Il Segretario Comunale
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt.22 e 23 ter del D.Lgs. n.82/2005 nonché dell'art.10 del D.P.C.M. del 13.11.2014